

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 gennaio 2018, n. 2  
D.lgs. n. 152/2006 e smi – Pareri della CT VIA n. 1973 del 29/01/2016 e n. 2565 del 24/11/2017 – D.M. n. 223/2014 come modificato dal D.M. n. 72/2015 - autorizzazione alla costruzione e esercizio del metanodotto “Trans Adriatic Pipeline” 36” (DN 900) - verifica di ottemperanza della prescrizione A.48) relativa alla Fase 1.a.

**la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché  
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA-Vinca**

sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d’intesa con il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché sulla scorta del contributo istruttorio reso dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari in data 09/01/2018, ha adottato il seguente provvedimento.

**Visti:**

- la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”;
- gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;
- l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione*”;
- la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.

**Visti altresì:**

- il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia Ambientale*” e, segnatamente, gli artt. 28 e 29 inerenti al “*Monitoraggio*” ed ai “*Controlli e sanzioni*” e, in particolare il d.lgs. n. 104/2017, entrato in vigore il 21 luglio 2017;
- il D.M. n. 308/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- la legge regionale n. 11/2001 e smi recante “*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*”.

**Premesso che:**

1. il Decreto n. 223 dell’11/09/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- (d'ora in avanti MATTM) esprimeva giudizio favorevole alla compatibilità ambientale per l'opera proposta dalla Trans Adriatic Pipeline AG Italia (d'ora in avanti TAP), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni declinate nell'art. 1 del medesimo decreto, come modificato dal successivo D.M. n. 72 del 16/04/2015 che integrava il 223/2014;
2. il Decreto del 20/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale, sulla scorta della Decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente n. 13771 del 12/05/2015, ai sensi dell'art. 52 *quinquies* del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i, accertava la conformità degli strumenti urbanistici, approvava il progetto definitivo, apponeva il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarava la pubblica utilità ed autorizzava la costruzione e l'esercizio dell'opera. Il predetto decreto autorizzativo ribadiva la necessità dell'osservanza *"di tutte le prescrizioni derivanti da nulla osta, pareri ed atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli"*. Inoltre prescriveva all'art. 4 che *"gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza devono essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la sicurezza e l'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Div. V"*;
  3. il quadro delle molteplici prescrizioni rese nel citato D.M. n. 223/2015 che, all'art. 2 recante *"Verifiche di Ottemperanza"*, demandava ai vari Enti coinvolti nel corso del procedimento (tra i quali la Regione Puglia) gli adempimenti connessi alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni impartite, prescriveva altresì a carico del proponente gli oneri conseguenti, *"laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali"*;
  4. a fronte delle complessive 58 prescrizioni impartite e sulla scorta del parere n. 1596 del 29/08/2014 della CT VIA il MATTM prevedeva ancora che, al netto di 8 prescrizioni di competenza diretta della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia compendiate nella Sezione B del D.M., per 23 prescrizioni la Regione Puglia risulta interessata come Ente vigilante o come Ente coinvolto, insieme ad Arpa Puglia, Ispra, Autorità di Bacino della Puglia e lo stesso MATTM e, segnatamente:
    - Regione Puglia interviene complessivamente come ente vigilante per 19 prescrizioni
    - Regione Puglia interviene complessivamente come ente coinvolto per 4 prescrizioni
    - Arpa Puglia interviene complessivamente come ente vigilante per 10 prescrizioni
    - Arpa Puglia interviene complessivamente come ente coinvolto per 12 prescrizioni

In tal senso il MATTM, ai fini della individuazione degli enti a ciò preposti, e, conformemente alle disposizioni recate dal D.M. n. 308/2015, distingueva tra *"Ente vigilante"* ed *"Ente coinvolto"* prevedendo che per la prescrizione A.48) il cui testo si riporta pedissequo in calce, *"Ente vigilante"* sia la Regione Puglia;

5. a tal fine la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1949 del 03/11/2015, individuava le articolazioni regionali interne cui demandare l'attività istruttoria relativa alle suddette verifiche di ottemperanza, sussidiando di tal guisa la Sezione Autorizzazioni Ambientali nelle relative istruttorie: nel caso di specie è la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
6. il parere della CT VIA prot. n.1942 del 18/12/2015 sulla scorta del quale il MATTM avallava la sequenza temporale di realizzazione del progetto individuata e proposta dal proponente, distinguendola in:
  0. attività preparatorie
  1. realizzazione del microtunnel
    - a) preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta
    - b) realizzazione microtunnel con completamento delle attività di perforazione ed uscita microtunnel a mare
  2. costruzione del terminale di ricezione PRT
  3. posa delle condotte a terra ed a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico
7. tale fasatura (che ha scisso l'opera unitariamente e complessivamente considerata) è finalizzata e

convenzionalmente adottata per meglio delineare i lavori previsti nelle varie macrozone di intervento ai soli fini di una migliore organizzazione ed ottimizzazione delle procedure inerenti all'ottemperanza delle prescrizioni apposte nel Decreto VIA n. 223/2014.

**Considerato che:**

- con sua nota prot. n. LT-TAPIT-ITG-00444 del 14/11/2017 (inoltrata solo alla competente D.G. del MATTM e rimessa solo successivamente alla Regione Puglia), TAP inoltrava al Dicastero la seguente proposta della quale si riporta lo stralcio più significativo: *“considerato il cronoprogramma di progetto, si evidenzia che il riscontro alla presente nota riveste carattere di urgenza in particolare per quelle prescrizioni connesse con i lavori relativi alla Fase 1.a che incominceranno il prossimo 20 novembre e nella fattispecie le prescrizioni A.17), A.34), A.36), A.48), A.52) e A.55). In particolare, di seguito, si propone nel dettaglio la procedura di ottemperanza di ciascuna prescrizione...”*;
- con successiva nota prot. n. LT-TAPIT-ITG-01101 del 22/11/2017 (prot. regionale n. 11158 del 22/11/2017) la medesima società comunicava che in tale data avrebbe dato inizio alle attività di cui alla Fase 1.a *“Realizzazione del microtunnel: preparazione della aree di cantiere e scavo del pozzo di spinta”*;
- con nota prot. n. 28049 dell'01/12/2017 la DG per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM trasmetteva il parere della CTVA n. 2565 reso nella seduta del 24/11/2017 recante accoglimento della proposta inoltrata dalla TAP in riferimento all' *“approccio metodologico generale, le modalità e le tempistiche con cui il Proponente intende procedere per le verifiche di ottemperanza in corso d'opera non incluse nell'articolazione in fasi ma contenute nel parere n. 1596 della CTVA del 29/08/2014”*, specificando nel medesimo parere che la prescrizione identificata dal n. A.48) (unitamente ad altre) ha carattere normativo - giuridico la cui ottemperanza può risultare solo da eventuali comportamenti futuri in campo e da comunicazioni/dichiarazioni di conferma del contenuto delle prescrizioni o da accordi raggiunti;
- con altra nota prot. n. LT-TAPIT-ITG-01131 del 13/12/2017 (prot. regionale n. AOO\_089/12209 del 14/12/2017) TAP trasmetteva alla Sezione scrivente la documentazione necessaria all'avvio della verifica di ottemperanza della prescrizione in parola, specificando che *“la documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla prescrizione A.48) stessa è disponibile su richiesta”*. Di seguito si riporta il testo integrale di detta prescrizione: *“Nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori”*;
- con pec dell'08/01/2018 la Sezione Regionale Competitività delle Filiere Agroalimentari (quale Sezione individuata dalla D.G.R. n. 1949/2015) richiedeva alla società la suddetta documentazione probante;
- TAP, con sua nota pec del 09/01/2018, riscontrava la predetta richiesta, trasmettendo la seguente documentazione integrativa:
  - contratto di locazione relativo ai fondi Fg. 8, P.lle 52, 53, 54, 55 e 56
  - decreto di occupazione del fondo Foglio 8, P.lla 31
  - contratto di locazione relativo ai fondi Fg. 8, P.lla 28
- con nota prot. n. 204 del 09/01/2018 la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, prendendo atto della suddetta documentazione integrativa prodotta dalla TAP, comunicava l'esito positivo della verifica di ottemperanza della prescrizione in parola.

**Rilevato che:**

- a valle di tutte le su esposte circostanze, il D.M. n. 223 dell'11/09/2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16/04/2015, è rimasto invariato così come le prescrizioni allo stesso apposte;

- come rilevabile dal parere del CTVIA prot. n.1942 del 18/12/2015 e successivi, la realizzazione del microtunnel risulta suddivisa in due fasi distinte, come di seguito specificato:
  - 1.a: preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta;
  - 1.b: realizzazione micro tunnel con completamento dell'attività di perforazione ed uscita micro tunnel a mare;
- la prescrizione A.5) del prefato Decreto dispone, con riferimento alla costruzione del microtunnel ed alle opere ad esso connesse, che *"...(omissis)... prima di procedere a qualsiasi operazione dovrà comunque essere presentato il relativo progetto esecutivo di tutte le opere previste all'approdo che dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione dalla VIA...(omissis)..."*;
- lo stesso Decreto, con la prescrizione n. A.34), *"in relazione a quanto indicato con la prescrizione n. A5"*, definisce il pozzo di spinta opera connessa al microtunnel;
- nell'ambito del procedimento ministeriale di cui alla prescrizione A.5) (allo stato ancora pendente) la Regione Puglia ha reso il suo contributo in via endoprocedimentale con determinazione dirigenziale n. 98 del 13/07/2017, ritualmente trasmessa a tutti i destinatari con nota prot. n. 7158 del 20/07/2017;
- con nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-01101 del 22/11/2017 la società informava dell'inizio delle attività di costruzione della fase 1.a *"Realizzazione del microtunnel: preparazione della aree di cantiere e scavo del pozzo di spinta"*;

Alla luce di tutto quanto premesso e circostanziato e, aderentemente alle indicazioni rese dal MATTM nei suoi atti, considerata la presupposizione sia logica che giuridica delle due prescrizioni A.5) ed A.48) e considerando pertanto che, ai fini della realizzazione del microtunnel in qualsiasi sua fase, sia da ritenersi indefettibile la dichiarazione di ottemperanza della prescrizione A.5) – con correlata declaratoria di esclusione da procedura di valutazione d'impatto ambientale - , ne consegue che la fase 1.a) - come indicata dal proponente - e le attività ad essa connesse, non possono trovare attuazione se non dopo la conclusione del sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (di competenza ministeriale) relativo alla suddetta prescrizione.

**Tutto ciò premesso e considerato,**

**VISTO** il D.M. n. 223/2014, come modificato dal successivo D.M. n. 72/2015;

**VISTI** i pareri della CTVIA n. 1973/2016, n. 1942/2015 , n. 1989/2016 e n. 2565 del 24/11/2017;

**VISTA** la prescrizione A.5) del medesimo D.M. n. 223/2014 inerente alla verifica di assoggettabilità alla VIA per la costruzione del microtunnel;

**VISTA** la D.G.R. n. 1949/2015;

**VISTA** la nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-001131 del 13/12/2017 di TAP in premessa citata;

**ACQUISITO** il contributo da parte della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di cui alla nota prot. n. 204 del 9 gennaio 2018 innanzi citata.

**Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi**

**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. 28/2001 e smi**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto sopra detto, la Dirigente in intestazione,

#### **DETERMINA**

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di dichiarare ottemperata la prescrizione A.48)** del Decreto VIA n. 223/2014 come modificato dal D.M. n. 72/2015 per le motivazioni di cui alla nota prot. n. 204 del 9 gennaio 2018 della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, che allegata al presente provvedimento (**All. 1**) ne costituisce parte integrante, subordinandone l'efficacia alla conclusione del presupposto procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla prescrizione A.5) del D.M. n. 223/2014, al fine dell'avvio delle attività della Fase 1.a inerente alla realizzazione del microtunnel;
- **di trasmettere**, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, copia del presente provvedimento al MATTM – D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comune di Melendugno, alla Provincia di Lecce, alla TAP, all'Arpa Puglia, all'Autorità di Bacino - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Segretario della Giunta Regionale, alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Via-Vinca  
Dott.ssa Antonietta Riccio**



**REGIONE  
PUGLIA**

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO  
RURALE E AMBIENTALE**

**SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE  
AGROALIMENTARI**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,  
ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**Servizio V.I.A. e V.I.N.C.A.**

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

e, p.c.

**TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA**

sede operativa Via G. Giolitti 60

00185 R O M A

[tap\\_italia@legalmail.it](mailto:tap_italia@legalmail.it)

**Oggetto: Gasdotto TAP "Trans Adriatic Pipeline" – verifica di ottemperanza delle prescrizioni del DM n. 223 dell'11/09/2014 come modificato dal DM n. 72 del 16/04/2015 – D.G.R. n. 1949 del 03/11/2015 per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni in corso d'opera - Prescrizione A.48**

Con riferimento alla nota di codesta Sezione prot. AOO\_089 - 0012274 del 15/12/2017, acquisita agli atti della Sezione Agricoltura con prot. n. AOO\_030 - 0008744 del 18/12/2017, nonché alla nota di TAP AG Italia prot. LT-TAPIT-ITSK-01131 del 13/12/2017, si rappresenta che la verifica di ottemperanza della prescrizione in oggetto, effettuata sulla base del quadro sinottico delle particelle interessate dai lavori della fase 1a e della documentazione integrativa inviata da TAP AG Italia con nota trasmessa via PEC il 09/01/2018 ed acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. AOO\_155 - 0000200 del 09/01/2018, ha avuto esito positivo.

La A.P. Ricerca, Innovazione e  
competenze urbanistico-ambientali

Dott. Luigi Scamarcio

Il Dirigente della Sezione

Dott. Luigi Trotta

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari  
Lungomare Nazario Sauro, 45 - 70121 Bari - Tel: 080 5405321 - Fax: 080 5409508  
mail: [l.scamarcio@regione.puglia.it](mailto:l.scamarcio@regione.puglia.it) - pec: [ricercagricoltura@pec.rupar.puglia.it](mailto:ricercagricoltura@pec.rupar.puglia.it)